



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura  
Servizio Difesa Giuridica Civile

**Prof. PG/ 498926 del 25-06-2021**

Direzione Municipalità 5 – U.O. Attività Tecniche

Oggetto: **Trasmissione sentenza di condanna n. 5572/21 emessa dal Tribunale di Napoli. Condominio Via Giulio Palermo n. 112 c/Comune di Napoli.**  
**CV/201710395 - [REDACTED]**

Si fa seguito alla corrispondenza pregressa e si trasmette copia della sentenza in oggetto indicata *notificata in data 22.06.2021 non in forma esecutiva*.

In forza del dispositivo del titolo *de quo* si invita a provvedere all'esecuzione delle opere ordinate dal giudice e a procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle somme per le quali vi è condanna del Comune.

Per quanto attiene alle spese di CTU, che il giudice ricomprende nell'importo liquidato "per esborsi", si rappresenta che le stesse vanno rimborsate all'avv. [REDACTED] procuratore antistatario, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento in favore del perito.

La scrivente avvocatura resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

U.O.C. Contenziosi Civili  
[REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli – sezione 10<sup>a</sup> civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice [REDACTED] ha emesso la seguente

**SENTENZA**

(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.22407/2017

R.G.A.C., avente ad oggetto: **risarcimento danni**

vertente **TRA**

**CONDOMINIO DI VIA GIULIO PALERMO N.112 - NAPOLI**

(C.F. 94088700631), in persona dell'Amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [REDACTED]

**ATTORE**

**E**

**COMUNE DI NAPOLI**, in persona del Sindaco *p. t.*, (C.F. 80014890638), domiciliato per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. [REDACTED] giusta procura *ad lites* per Notaio [REDACTED], rep. 55842 – racc. 14987 del 11.11.2013.

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza relativa, celebrata nella modalità della trattazione scritta ai

sensi delle disposizioni emergenziali per il contrasto della pandemia da covid-19, la sola parte attrice ha depositato note scritte nelle quali concludeva riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento della domanda.

### **MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con la citazione introduttiva della lite, notificato il 21/07/2017, il Condominio di via Giulio Palermo n.112 in Napoli, conveniva innanzi questo Tribunale il Comune di Napoli al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità di detto convenuto, la sua condanna al risarcimento dei danni in favore del Condominio, che prospettava causati dalle infiltrazioni di acqua patite dal sottoposto locale garage condominiale e provenienti dalla dissestata sovrastante sede stradale comunale di via Giulio Palermo, attraverso la quale l'acqua penetrava e, gocciolando persistentemente dal soffitto del locale garage, lo aveva danneggiato; quantificava la domanda risarcitoria in €34.585,41, ovvero nella maggiore o minor somma accertata all'esito dell'istruttoria; il Condominio chiedeva inoltre la condanna del Comune di Napoli all'esecuzione dei lavori necessari a far cessare le infiltrazioni ed i danni.

Si costituiva il Comune di Napoli contestando la sussistenza del nesso di causalità tra lo stato della sede stradale e le infiltrazioni nonché contestando la quantificazione del danno.

Svolta l'istruttoria, attraverso l'espletamento di c.t.u., alla udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 4/3/2021 con la modalità

della trattazione scritta ex art.83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27 ed ulteriormente modificato dall'art.221 d.l. 19/5/2020 n.34 convertito in legge 17/7/2020 n.77, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche; la sola parte attrice depositava conclusionale.

Così riassunto l'iter processuale e l'oggetto del processo, va anzitutto considerato che il Condominio attore ha dedotto in citazione la responsabilità dell'Ente convenuto invocando la specifica disciplina dettata dall'art.2051 c.c.: pertanto, occorre procedere anzitutto a verificare la eventuale ricorrenza della speciale fattispecie di responsabilità prevista dalla norma predetta.

Occorre premettere che la responsabilità prevista dall'art.2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia e una relazione di fatto tra il soggetto responsabile e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare prontamente le situazioni di pericolo che siano insorte; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria all'affermazione della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità o eccezionalità (Cass., 13/12/2016, n. 25483 Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass.18/05/2015, n.

10129 Cass.1/4/2010 n.8005; Cass.19/1/2010 n.713).

L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua dunque un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato solo di allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, fatta salva la prova da parte del custode della ricorrenza del caso fortuito (Cass.17/01/2020, n. 858; Cass.13/03/2018, n. 6034; Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 16/05/2017, n. 12027).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile sia qualora la cosa custodita sia dotata di un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, che sia, da sola, idonea a provocare il danno, sia nei casi in cui sia necessaria anche l'azione del danneggiato, perché la cosa è inerte o statica; in entrambi i casi il nesso causale viene provato soltanto dimostrando che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. 30/11/2016, n. 24480).

Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato che le infiltrazioni rilevate nell'immobile condominiale traggono le loro origini dall'avvenuto cedimento della sede stradale, a sua volta determinato da problematiche infiltrative causate da una non perfetta tenuta della fogna comunale nel tratto di tubazione che collega la caditoia stradale al pozzo di ispezione; in dettaglio, il cedimento rilevato ha determinato l'avvenuta rotazione della porzione di pavimentazione e relativa zanella costituente parte della pavimentazione del portico, per cui in corrispondenza di tale

situazione di distacco, l'acqua piovana facilmente si infiltra e giunge nel locale garage interrato del condominio.

Pertanto, da un punto di vista eziologico il c.t.u. ha chiarito l'esistenza di un evidente nesso causale tra le infiltrazioni verificatesi nel locale garage dell'immobile attoreo e il cedimento della sede stradale comunale, a sua volta determinato da problematiche infiltrative causate dai menzionati problemi alla fogna comunale.

Sussiste dunque la responsabilità ex art.2051 c.c., che va quindi condannato al risarcimento danni causati al fabbricato condominiale.

Il c.t.u. ha dettagliatamente indicato e stimato il costo degli interventi necessari e sufficiente al ripristino completo della proprietà attorea in conseguenza dei danni prodotti dalle infiltrazioni verificatesi e provenienti dall'avvenuto cedimento della sede stradale, a sua volta determinato dalle problematiche all'impianto fognario comunale, nella somma complessiva di €.32.519,74; il Comune va quindi condannato al pagamento in favore del Condominio della somma predetta, maggiorata di interessi legali a far data dalla notifica della citazione fino al soddisfo.

Il c.t.u. ha altresì indicato la tipologia delle opere necessarie alla eliminazione delle cause dell'infiltrazione, che possono così riassumersi: 1) Ripristino – a mezzo apposito scavo – del tratto di tubazione che collega la caditoia stradale al pozzo di ispezione A, con conseguente ripristino di funzionalità della griglia di raccolta acque; 2) Verifica e conseguente eliminazione – a mezzo apposito scavo – del manufatto, attualmente in disuso e sbarrato, posto in sinistra idraulica

del pozzo d'ispezione A; 3) Ripristino delle pareti dei pozzi di ispezione A e B ubicati sulla via Giulio Palermo; 4) Ripristino – a mezzo apposito scavo – del tratto di tubazione che collega la caditoia stradale al pozzo di ispezione B, in destra idraulica, con conseguente ripristino di funzionalità della griglia di raccolta acque; 5) Verifica e conseguente eliminazione – a mezzo apposito scavo – dei due manufatti, posti rispettivamente in sinistra ed in destra idraulica del pozzo d'ispezione B; 6) Ripristino – a mezzo apposito scavo – del manufatto che collega il pozzo di ispezione C, ubicato all'interno dell'area garage del Condominio sito al civico n.112, con il pozzo di ispezione B; 7) Compattazione del terreno per la realizzazione del piano di posa del nuovo manto stradale; 8) Realizzazione del piano di posa per la stesura del manto d'asfalto; 9) Stesura del nuovo manto di asfalto. Per la migliore individuazione delle opere in questione, si rimanda alla consulenza tecnica di ufficio svolta in corso di causa ed agli allegati della stessa.

Mette conto precisare, con riferimento alla richiesta attorea di condannare il Comune all'esecuzione dei predetti lavori, che spetta alla giurisdizione del g.o. e non a quella del g.a. conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della p.a. ad eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene, atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della p.a. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del "neminem laedere",

che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi (Cass. sez. un., 28/11/2005, n. 25036).

Anche tale domanda va quindi accolta, pronunciando la richiesta condanna del Comune convenuto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.55, ed in particolare tenendo conto della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine; pertanto, si applicano i parametri medi riferiti allo scaglione di valore in cui ricade la controversia.

**P. Q. M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- 1) In accoglimento della relativa domanda, condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112 della complessiva somma di €32.519,74, oltre interessi legali a far data dalla notifica della citazione fino al soddisfo;
- 2) In accoglimento della relativa domanda, condanna il Comune di Napoli all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni e dei conseguenti danni patiti dal



Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112, così come individuate in motivazione e meglio descritte dal c.t.u. nella relazione di consulenza in atti;

3) condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore del Condominio del fabbricato sito in Napoli alla via Giulio Palermo n.112 il delle spese processuali, che si liquidano in €.4.990,00 per esborsi (ivi comprese le spese di c.t.u.) ed €.7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. [REDACTED]

Così deciso in Napoli il 14/06/2021

IL GIUDICE

**L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.**